

I diritti di partecipazione dei bambini

La Comunità internazionale ha certamente dimostrato, specie in questi ultimi anni, una forte sensibilità nell'evidenziare che il fanciullo ha dei diritti che gli ordinamenti interni hanno il compito di riconoscere e di garantire, contribuendo così a rendere espliciti valori e principi che già di per sé appartengono ai vari sistemi giuridici ma che sono rimasti per lungo tempo inespressi.

Risulta indubbio, del resto, che stiamo vivendo un'epoca di grandi trasformazioni sul piano del riconoscimento dei diritti del fanciullo. In altre parole, è in atto un processo di graduale avvicinamento delle diverse legislazioni nazionali che riflette la consapevolezza di una

convergenza di principi e valori tra i vari paesi, specie sul terreno dei diritti fondamentali della persona e dunque anche del diritto di famiglia e dei minori. Il radicarsi di tali principi comuni si deve in larga misura anche alle numerose Convenzioni internazionali sul tema della tutela dell'infanzia che hanno contribuito all'evoluzione di un simile processo di uniformazione e nel contempo di forte innovazione.

Scorrendo infatti il testo di molte Convenzioni internazionali che si sono occupate dei problemi dell'infanzia emerge l'immagine di un fanciullo che acquisisce final-

mente il diritto ad essere considerato persona, individuo titolare di diritti e, nel contempo, consapevole protagonista delle scelte che riguardano il suo futuro. In particolare, un contributo decisivo in questo senso è apportato dalla Convenzione approvata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York che modifica la tradizionale concezione del minore come soggetto incapace di provvedere a se stesso e dunque mero destinatario di decisioni che altri prendono nel suo interesse.

La Convenzione è stata ratificata da ben 191 paesi (assenti solo Stati Uniti e Somalia).

La grande coesione dimostrata dalla comunità internazionale sui principi che ne costituiscono il tessuto connettivo si spiega essenzialmente per il fatto che tale documento internazionale, prima ancora di essere un codice di diritti del fanciullo, costituisce un vero e proprio programma che valorizzando la centralità del fanciullo, impegna tutti gli Stati a costruire un sistema globale di protezione e di sviluppo che non si arresti al mero riconoscimento astratto dei suoi diritti.

Sotto questo profilo, la legge n. 176 del 27 maggio del 1991 rappresenta quindi non solo l'atto formale con cui l'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione, impegnandosi ad adeguare la propria legislazione al sistema di valori su cui la Convenzione si radica ed ai principi fondamentali di cui è intesa, ma anche l'esplicito riconosci-

Il minore non è più un soggetto incapace di provvedere a se stesso.

mento che la trasformazione dei diritti dell'infanzia - da enunciazioni di principio ad atti concreti - presuppone un'operazione insieme culturale, progettuale e operativa che impegna tutti i settori e tutte le aree disciplinari: dalla sanità all'assistenza, dal sistema giudiziario a quello formativo.

Se infatti la gran parte dei diritti in essa affermati sono già pienamente riconosciuti nel nostro ordinamento giuridico (come ad esempio il diritto all'istruzione, alla salute, al lavoro), non sempre al loro riconoscimento formale consegue una piena attuazione sul piano sostanziale. In questo senso dunque la ratifica della Convenzione può essere letta come il punto di partenza di un nuovo programma anche pedagogico di sviluppo del minore e dunque l'avvio di un percorso di progressiva valorizzazione della sua autonomia e del riconoscimento della sua capacità di autodeterminazione quale individuo.

L'attenzione e la focalizzazione sul diritto del minore ad essere informato, a farsi una propria opinione e a poterla esprimere nasce dal presupposto che l'esercizio di tali diritti sia fondamentale strumento per una valorizzazione della sua personalità, che permetta al fanciullo di crescere senza sentirsi spettatore passivo, bensì attore atti-

vo e partecipante, in un confronto con l'adulto quale figura non impositiva ma con cui dialogare.

In tale contesto, la scelta di ratificare, con la legge 20 marzo 2003, n. 77, la Convenzione europea di Strasburgo del 1996, costituisce senz'altro un importante segnale della volontà del nostro legislatore di adeguarsi ai valori ed ai principi espressi nella Convenzione ONU. In buona sostanza, da un riconoscimento formale di diritti si passa alla promozione degli stessi, rendendone possibile il concreto esercizio.

Essa infatti afferma che al minore ("purché considerato dalla legge nazionale come avente un sufficiente discernimento") debbono essere riconosciuti una serie di diritti ed in particolare, nell'ambito di una procedura giudiziaria, il diritto a ricevere tutte le informazioni, ad essere consultato ed esprimere la propria opinione nel corso della procedura e di essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione (art 3); di chiedere la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano ogniqualvolta sussista un conflitto d'interessi con i suoi genitori (art 4), di chiedere di essere assistito da una persona idonea di sua scelta al fine di essere aiutato ad esprimere la propria opinione (art 5), di chiedere, personalmente o per mezzo di altre persone od organismi, la nomina di diverso rappresentante e, nei casi appropriati, di un avvocato (art 5), di nominare il proprio rappresentante (art 5), di esercitare, in tutto in parte, le prerogative che sono proprie delle

*Il bambino va posto
nella condizione di crescere
senza sentirsi spettatore
passivo di ciò che accade.*

parti in simili procedimenti.

Al fine di vigilare sullo stato di attuazione della Convenzione ONU nei paesi che hanno scelto di ratificarla è stato istituito un “Comitato per i diritti dell’infanzia”, noto anche come Comitato dei Dieci, che ha l’importante compito di controllare questo processo di cambiamento, sollecitare gli Stati ad illustrare le strategie attuate ed i provvedimenti adottati per modificare le proprie leggi nazionali, per formulare politiche adeguate e per attuarle; ha inoltre il dovere di sot-

toporre ogni cinque anni il proprio operato al controllo del Comitato stesso.

Il Comitato raccoglie, oltre alla documentazione presentata dai governi, anche le osservazioni fornite dalle organizzazioni non governative, che hanno dunque

la possibilità di presentare rapporti integrativi a quelli ufficiali.

In considerazione di ciò, anche Telefono Azzurro ha presentato a Ginevra un interessante documento contenente le sue riflessioni e sollecitazioni sullo stato di attuazione nel nostro paese dei principi della Convenzione di New York del 1989.

Non è del resto la prima volta che l’Associazione presenta un rapporto supplementare al rapporto governativo; ciò è già accaduto nel 1995 in concomitanza con il primo rapporto del Governo italiano. In quell’occasione, Telefono Azzurro fu l’unico in Italia a presentare un rapporto integrativo ampio e detta-

gliato che evidenziava le numerose lacune, specie legislative, le contraddizioni ed i ritardi del nostro legislatore nel rendere efficaci e pienamente operativi i principi contenuti nella Convenzione sui diritti del fanciullo.

Naturalmente da allora molto è cambiato: va riconosciuta in questi anni la crescita di una reale cultura dell’infanzia nel nostro paese, più attenta ai bisogni e ai diritti dei bambini e degli adolescenti; lo testimonia del resto anche l’elevato numero di leggi che a partire dalla metà degli Anni ’90 sono state emanate a protezione dell’infanzia.

Eppure, nonostante l’impegno profuso, ancora molti sono i nodi critici da affrontare per rendere operativi nella vita quotidiana dei bambini quei diritti di partecipazione che la Convenzione ONU ha autorevolmente sancito.

In questa prospettiva, il rapporto elaborato da Telefono Azzurro e presentato alla Commissione nell’ottobre del 2002, unitamente al testo della Convenzione O.N.U. del 1989 e a quello della Convenzione di Strasburgo del 1996, costituiscono non solo un importante strumento a disposizione di chi voglia avere un quadro riassuntivo dell’attuale condizione dell’infanzia nel nostro paese, con le sue luci e le sue ombre, ma anche il tentativo di riflettere insieme sulla società italiana nel suo complesso, poiché promuovere lo sviluppo del bambino secondo i precetti della Convenzione di New York è un compito che investe l’intera società, che chiama tutti ad un rinnovato sforzo di ricerca, progettualità, formazione e aggiornamento costante.

*Sono ancora
molti i nodi critici
da affrontare
in Italia sul tema
dei minori.*

Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia

Questo testo è il punto di arrivo di un lungo processo cominciato fin dal 1923 con la prima dichiarazione sui diritti dei bambini (la "Dichiarazione di Ginevra") approvata dalla Società delle Nazioni (il vecchio nome dell'ONU) nel 1924. Poi una nuova e un po' più completa dichiarazione fu approvata nel 1959 dalle Nazioni Unite e infine, dopo 10 anni di studio e di discussione, fu il testo definitivo della Convenzione che viene adottato, il 20 novembre 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La convenzione è entrata in vigore nel 1990 (dopo che è stata ratificata in 20 paesi), infine è diventata legge dello Stato Italiano il 27 maggio 1991. E' il trattato internazionale più approvato nel mondo. E' stato firmato da tutti i Paesi del mondo eccetto quattro: Isole Cook, Oman, Somalia ed Emirati Arabi Uniti. Oltre a essi, altri due Stati hanno solo firmato ma non ratificato e sono la Svizzera e gli Stati Uniti d'America.

Ecco i 54 articoli che hanno cambiato il mondo dei minori

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art.1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989.

Art.2 Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'art.1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 49 della Convenzione stessa.

Art.3 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

PREAMBOLO

Gli Stati parti alla presente Convenzione considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo hanno proclamato e hanno

convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzioni di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, rammentando che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a una assistenza particolari, convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione, in considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli art. 23 e 24 - nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'art. 10 - e negli Statuti e

strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita", rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare a essi una particolare attenzione, tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, hanno convenuto, quanto segue.

PARTE PRIMA

Art.1 Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art.2 Gli Stati si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. Gli Stati adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art.3 In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Gli Stati si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. Gli Stati vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art.4 Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art.5 Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art.6 Gli Stati riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art.7 Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. Gli Stati vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art.8 Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Se un fanciullo è ille-

galmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art.9 Gli Stati vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. Gli Stati rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il

benessere del fanciullo. Gli Stati vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art.10 In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvi circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati, in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, gli Stati rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà di altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art.11 Gli Stati adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non ritorni illeciti di fanciulli all'estero. A tal fine, gli Stati favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art.12 Gli Stati garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua

opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art.13 Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione di altri; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art.14 Gli Stati rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Gli Stati rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità, la libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti

fondamentali dell'uomo.

Art.15 Gli Stati riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art.16 Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art.17 Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolare modo delle esigenze linguistiche dei fan-

ciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli art.13 e 18.

Art.18 Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere ai suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo

incombe innanzitutto ai genitori del fanciullo oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art.19 Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i suoi genito-

ri, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure a ogni altra persona che ha il suo affidamento. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art.20 Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafatah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21 Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano in conformità con la legge e con le

procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art.22 Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza

umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'ONU e le altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'ONU, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono ir reperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art.23 Gli Stati riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità. Gli Stati riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in

conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art.24 Gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. Gli Stati si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per: diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo

delle cure sanitarie primarie;

c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;

d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;

e) fare in modo che tutti i gruppi della società in particolare i genitori e i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

Gli Stati adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. Gli Stati si impegnano a favorire e a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 25 Gli Stati riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art.26 Gli Stati riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previ-

denza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art.27 Gli Stati riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

Gli Stati adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo di attuare questo diritto e offrono, se del caso, una assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio. Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tenere conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art.28 Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente e in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;

b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperti e accessibili a ogni fanciullo;

t) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione. Gli Stati favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art.29 Gli Stati convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo

sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;

e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art.30 Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art.31 Gli Stati riconoscono al

fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica. Gli Stati rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art.32 Gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischio sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale; morale o sociale. Gli Stati adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;

b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;

c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Art.33 Gli Stati adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art.34 Gli Stati s'impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni

forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;

b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;

c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione gli spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art.35 Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art.36 Gli Stati proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art.37 Gli Stati vigilano affinché:

a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;

b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;

c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tenere conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti,

a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art.38 Gli Stati si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli. Gli Stati adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità. Gli Stati si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di 15 anni. Nell'incorporare persone aventi più di 15 anni ma meno di 18 anni, gli Stati si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art.39 Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degra-

danti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art.40 Gli Stati riconoscono a ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;

b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

D) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in pre-

senza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;

V) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi una autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e d'istituzioni destinate specificamente al fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolare modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolare

modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art.41 Nessuna delle disposizioni della Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

PARTE SECONDA

Art.42 Gli Stati si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art.43 Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla Convenzione, è istituito un Comitato dei diritti del fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso. Il Comitato si compone di 10 esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati. Ciascuno Stato può designare 1 candidato tra i suoi cittadini. La prima elezione avrà luogo entro 6 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della Con-

venzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni 2 anni. Almeno 4 mesi prima della data di ogni elezione, il Seg. gen. ONU inviterà per iscritto gli Stati a proporre i loro candidati entro un termine di 2 mesi. Quindi il Seg. gen. stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati alla presente Convenzione. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati, convocate dal Seg. gen. presso l'ONU. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da 2 terzi degli Stati, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti. I membri del Comitato sono eletti per 4 anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di 5 dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di 2 anni; i nomi di tali 5 membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Il Comitato elegge il suo Ufficio per 2 anni. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede della ONU, o in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di

regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Ass. Generale. Il Seg. gen. ONU mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla Convenzione. I membri del Comitato istituito in base alla Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale emolumenti prelevati sulle risorse dell'ONU alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Art.44 Gli Stati si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Seg. gen. ONU, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

- a) entro 2 anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati interessati;
- b) in seguito, ogni 5 anni.

I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del Paese in esame. Gli Stati che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite. Il Comitato può chiedere agli Stati ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione. Il Comitato sottopone ogni 2

anni all'Ass. gen., tramite il Consiglio Economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato. Gli Stati fanno in modo affinché i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.

Art.45 Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo ONU per l'infanzia e altri organi ONU hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato, il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo ONU per l'infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati, il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo ONU per l'infanzia e altri organi ONU a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate, al Fondo ONU per l'infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all'Ass. gen. di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazio-

ne degli art.44/45 della Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Ass. Gen. insieme a eventuali osservazioni degli Stati.

PARTE TERZA

Art.46 La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47 La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'ONU.

Art.48 La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Seg.gen.ONU.

Art.49 La presente Convenzione entrerà in vigore il trentaseiesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Seg. gen.ONU del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.


Art.50 Ogni Stato può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Seg. gen.ONU. Il Seg. gen. comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro 4 mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Seg. gen. convoca la Conferenza sotto gli auspici ONU. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati presenti e volanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Ass.

Gen. Ogni emendamento adotta in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Ass. Gen. ONU e accettato da una maggioranza di 2 terzi degli Stati. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati che lo hanno accettato, gli altri Stati rimanendo vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art.51 Il Seg. gen. ONU riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzate in tal senso al Seg. gen. ONU che ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale. Ogni Stato può denunciare la Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Seg. gen. ONU. La denuncia avrà effetto 1 anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art.52 Uno Stato può denunciare la Convenzione mediante notifica al Seg. Gen. ONU. Le denunce diventano efficaci 1 anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Seg. Gen. ONU.

Art.53 Il Segretario generale dell'ONU è designato come depositario della presente Convenzione.

Art.54 L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell'ONU. In fede quindi i sottoscritti plenipotenziari, debitamente a ciò autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione. 

La Convenzione riscritta dai bambini

Dieci anni fa la Convenzione sui Diritti del Fanciullo ha coinvolto i Paesi del mondo e ha segnato l'inizio di una stagione di attenzione alla cultura dell'infanzia. Telefono Azzurro ha riproposto questo tema dando voce ai bambini stessi. La Convenzione riscritta attraverso pensieri, riflessioni che hanno la forza di andare oltre l'individualità. Parole che indicano la chiara consapevolezza da parte dei bambini di essere soggetto e non oggetto di diritti. E al tempo stesso offrono un aiuto diretto per sensibilizzare tutti i bambini su un testo, la Convenzione, di importanza storica. Parole che scrivono un messaggio che non dovremmo mai dimenticare. Il mondo dell'infanzia va aiutato a crescere nel rispetto dei suoi diritti e nella consapevolezza che costruirà il mondo di domani.

E ora, la parola a loro

PRIMA PARTE

- 1.** Il bambino (o bambina) è ogni essere umano fino a 18 anni.
- 2.** Gli Stati devono rispettare, nel loro territorio, i diritti di tutti i bambini: handicappati, ricchi o poveri, maschi o femmine, di diverse razze, di religione diversa, ecc.
- 3.** Tutti quelli che comandano devono proteggere il bambino e assicurargli le cure necessarie per il suo benessere.
- 4.** Ogni Stato deve attuare la Convenzione con il massimo impegno per mezzo di leggi, finanziamenti e altri interventi. In caso di necessità gli Stati più poveri dovranno essere aiutati dai più ricchi.
- 5.** Gli Stati devono rispettare chi si occupa del bambino.
- 6.** Il bambino ha diritto alla vita. Gli Stati devono aiutarlo a crescere.
- 7.** Quando nasce un bambino ha diritto ad avere un nome, a essere registrato e avere l'affetto dei genitori.
- 8.** Il bambino ha diritto alla propria identità, alla propria nazionalità e a rimanere sempre in relazione con la sua famiglia.
- 9.** Il bambino non può essere separato, contro la sua volontà, dai genitori. La legge può decidere diversamente quando il bambino viene maltrattato. Il bambino separato dai genitori deve poter mantenere i contatti con essi. Quando la separazione avviene per azioni di uno Stato (carcerazione dei genitori, deportazione, ecc.) il bambino deve essere informato sul luogo dove si trovano i genitori.
- 10.** Il bambino ha diritto ad andare in qualsiasi Stato per unirsi ai genitori. Se i genitori abitano in 2 Stati diversi il bambino ha diritto a tenere relazioni con tutti e due.
- 11.** Il bambino non può essere portato illegalmente in un altro Stato.
- 12.** Il bambino deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che lo riguardano. Quando si prendono decisioni che lo riguardano, prima di decidere deve essere ascoltato.
- 13.** Il bambino ha diritto di esprimersi liberamente con la parola, lo scritto, il disegno, la stampa, ecc.
- 14.** Gli Stati devono rispettare il diritto del bam-

bino alla libertà di pensiero, di conoscenza e di religione. I genitori hanno il diritto e il dovere di indirizzare i figli nell'esercizio dei loro diritti

15. Il bambino ha diritto alla libertà di associazione e di riunione pacifica

16. Il bambino deve essere rispettato nella sua vita privata. Nessuno può entrare in casa sua, leggere la sua corrispondenza o parlare male di lui.

17. Il bambino ha diritto a conoscere tutte le informazioni utili al suo benessere. Gli Stati devono: far fare film, programmi Tv e altro materiale utile per il bambino; scambiare con gli altri Stati tutti i materiali interessanti adatti per i bambini; proteggere i bambini dai libri e da altro materiale inadatto per loro.

18. I genitori (o tutori legali) devono curare l'educazione e lo sviluppo del bambino. Lo Stato li deve aiutare rendendo più facile il loro compito

19. Gli Stati devono proteggere il bambino da ogni forma di violenza, maltrattamento e sfruttamento

20. Lo Stato deve assistere il bambino che non può stare con la sua famiglia affidandolo a qualcuno. Chi si occupa del bambino deve rispettare le sue abitudini.

21. Gli Stati devono permettere l'adozione nell'interesse del bambino. L'adozione deve essere autorizzata dalle autorità col consenso dei parenti del bambino. Se l'adozione non può avvenire nello Stato del bambino si può fare in altro Stato. L'adozione non deve essere fatta mai per soldi.

22. Gli Stati devono prendersi cura dei bambini rifugiati e aiutarli a ricongiungersi alla famiglia.

23. Il bambino avvantaggiato fisicamente o mentalmente deve vivere una vita completa e soddisfacente insieme agli altri bambini. Gli Stati devono garantire l'assistenza gratuita se i

genitori e i tutori sono poveri. Inoltre il bambino ha diritto ad andare a scuola, a prepararsi al lavoro e a divertirsi.

24. Il bambino deve poter vivere in salute anche con l'aiuto della medicina. Ha il diritto di essere aiutato quando ne ha bisogno.

25. Il bambino che è stato curato ha diritto di essere controllato periodicamente.

26. Ogni bambino deve essere assistito in caso di malattia o necessità economiche tenendo conto delle possibilità economiche dei genitori o dei tutori.

27. Ogni bambino ha diritto a vivere bene. La famiglia ha la sua responsabilità di nutrirlo, vestirlo, dargli una casa anche quando il padre si trova in un altro Stato e gli Stati devono aiutare le famiglie in questo compito se ne hanno bisogno.

28. Il bambino ha diritto all'istruzione. Per garantirgli questo diritto gli Stati devono: fare scuole di base gratuite e obbligatorie per tutti; garantire la scuola superiore e aiutare chi ha la capacità a frequentarle; informare i bambini sulle varie scuole che ci sono. Gli Stati devono anche controllare che nella scuola siano rispettati i diritti dei bambini.

29. L'educazione del bambino deve: sviluppare tutte le sue capacità; rispettare i diritti umani e la libertà; rispettare i genitori, la lingua e la cultura del Paese in cui il bambino vive; preparare il bambino ad andare d'accordo con tutti; rispettare l'ambiente naturale.

30. Il bambino che ha lingua o religione diversa della maggioranza ha il diritto di usare la propria lingua e vivere secondo la sua cultura e praticare la sua religione.

31. Il bambino ha diritto di giocare, di riposarsi e di divertirsi. Gli Stati devono garantire a tutti il diritto di partecipare alla vita culturale e artistica del Paese.

32. Il bambino non deve essere costretto a fare lavori pesanti o rischiosi per la sua salute o che gli impediscano di crescere bene e di studiare. Gli Stati devono approvare leggi che stabiliscano a quale età si può lavorare, con quali orari e in quali condizioni e devono punire chi non le rispetta.

33. Gli Stati devono proteggere il bambino contro le droghe ed evitare che sia impegnato nel commercio della droga

34. Gli Stati devono proteggere il bambino dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.

35. Gli Stati devono mettersi d'accordo per evitare il rapimento e la vendita di bimbi.

36. Gli Stati devono proteggere il bambino da ogni forma di sfruttamento.

37. Nessun bambino deve essere sottoposto a tortura, a punizioni crudeli, alla pena di morte o all'ergastolo. Se un bambino deve andare in prigione, deve essere per un motivo grave e per un breve periodo. In carcere deve essere rispettato, mantenere i contatti con la famiglia e tenuto separato dagli adulti.

38. In caso di guerra i bambini non devono essere arruolati in un esercito se non hanno almeno 15 anni.

39. Se un bambino è stato trascurato, sfruttato o maltrattato anche a causa della guerra, deve essere aiutato a recuperare la sua salute.

40. Il bambino che non osserva la legge deve essere trattato in modo da rispettare la sua dignità. Gli Stati devono garantire che deve essere ritenuto innocente fino a quando non sia riconosciuto colpevole, dopo un processo giusto; che la sua causa si faccia velocemente; che non sia costretto a dichiararsi colpevole; che, se giudicato colpevole abbia diritto alla revisione della sentenza; che se parla un'altra lingua abbia l'assistenza di un interprete, che sia rispettata la sua privacy, ecc.

41. Gli articoli di questa Convenzione possono non essere sostituiti alla legge dello Stato se essa è più favorevole al bambino.

SECONDA PARTE

42. Gli Stati si impegnano a far consegnare questa Convenzione sia ai bambini che agli adulti.

43. Gli Stati devono nominare un comitato internazionale che si riunisca periodicamente e controlli se i diritti dei bambini vengano rispettati.

44. Ogni 5 anni gli Stati devono informare il Segretario Generale dell'ONU e il comitato dicendogli cosa hanno fatto per far rispettare i diritti dei bambini.

45. L'ONU può incaricare organizzazioni specializzate internazionali, come l'Unicef o altri, di controllare come i diritti dei bambini vengono rispettati in tutti gli Stati del mondo.

TERZA PARTE

46. Questa Convenzione può essere firmata da tutti gli Stati del mondo.

47. La Convenzione deve essere trasformata in legge da ogni Stato.

48. La Convenzione può essere firmata, anche dopo l'approvazione, da qualsiasi altro Stato che si aggiunga dopo.

49. La Convenzione entra in vigore 30 giorni dopo che i primi 20 l'hanno adottata.

50. Ogni Stato può proporre cambiamenti alla Convenzione inviando le proposte al Segretariato Generale ONU.

51. Il Segr. farà conoscere agli Stati le osservazioni e i dubbi che ogni Stato ha espresso quando ha adottato la Convenzione.

52. Lo Stato si può opporre alla Convenzione scrivendo al Seg. Generale.

53. La Convenzione è depositata presso il Seg. Generale ONU.

54. La Convenzione è scritta in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo.

Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori

"La legge 20 marzo 2003 n. 77, che ratifica la Convenzione di Strasburgo del 1996, è un segnale della volontà del nostro legislatore di rendere possibile il concreto esercizio dei diritti del fanciullo già riconosciuto formalmente dalla Convenzione ONU del 1989: si tratta di un ulteriore passo verso la valorizzazione della personalità dei bambini e degli adolescenti, che attribuisce loro un ruolo attivo e partecipativo nelle scelte che li riguardano".

Strasburgo, 25 gennaio 1996

Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione

COSIDERANDO

che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;

TENENDO CONTO

della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e in particolare dell'art.4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

PRENDENDO ATTO

del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

CONVINTI

che i diritti e gli interessi superio-

ri dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

RICONOSCENDO

che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;

RICONOSCENDO

l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;

CONSIDERANDO

tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

CAP. I - CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DELLA CONVENZIONE, E DEFINIZIONI

Art.1 - Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'età di 18 anni.

2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.

4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.

5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.

6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione

e all'esercizio dei diritti dei minori.

Art.2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

a) "autorità giudiziaria", un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;

b) "detentori delle responsabilità genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;

c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorità giudiziaria a nome di un minore;

d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

CAP. II - MISURE DI ORDINE PROCEDURALE PER PROMUOVERE L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI

A - Diritti azionabili da parte di un minore

Art.3 - Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:

a) ricevere ogni informazione pertinente;

b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;

c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle

eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Art.4 - Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall'art.9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.

Art.5 - Altri possibili diritti azionabili

Le Parti esaminano l'opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, in particolare:

a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;

b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;

c) il diritto di designare il proprio rappresentante;

d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

B - Ruolo delle autorità giudiziarie

Art.6 - Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque

decisione, deve:

a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;

b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:

- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,

- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa.

Art.7 - Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Art.8 - Possibilità di procedere d'ufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Art.9 - Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del

diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.

2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

C - Ruolo dei rappresentanti

Art.10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:

a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;

b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l'opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;

c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.

D - Estensione di alcune disposizioni

Art.11

Le Parti estendono le disposizioni degli art.3, 4 e 9 ai procedimenti che

riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

E - Organi nazionali

Art.12

1. Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.

2. Tali funzioni sono le seguenti:

a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori;

b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori;

c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori,

d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

F - Altre misure

Art.13 - Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Art.14 - Assistenza giudiziaria e consulenza giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applica-

te ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Art.15 - Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

CAP. III - COMITATO PERMANENTE

Art.16 - Istituzione e funzioni del Comitato permanente

1. Viene costituito, ai fini della Convenzione, un Comitato permanente.

2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare:

a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;

b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20;

c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

Art. 17 - Membri

1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati. Ogni Parte dispone di un voto.

2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresen-

tato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione:

- ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2;

- il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;

- la Comunità europea;

- qualunque organismo internazionale governativo;

- qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12;

- qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'art.12.

4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.

Art.18 - Riunioni

1. Al termine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.

2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.

3. Conformemente agli art.16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioran-

za dei membri presenti.

4. Conformemente alle disposizioni della Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

Art.19 - Rendiconti del Comitato permanente

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

CAP. IV - EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE

Art.20

1. Ogni emendamento agli articoli della Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura almeno 2 mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la Convenzione, con le disposizioni dell'art.21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'art.22.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo è comunicato alle Parti per l'accettazione.

3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese

successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

CAP.V - CLAUSOLE FINALI

Art.21 - Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art.22 - Stati non membri e Comunità europea

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa

consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea ad aderire alla Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'art.21, dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art.23 - Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la Convenzione.

2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella

dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art.24 - Riserve

Non può essere formulata alcuna riserva alla Convenzione.

Art.25 - Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art.26 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della Convenzione, conformemente agli art.21 o 22;
- d) ogni emendamento adottato conformemente all'art.20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
- e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli art.1 e 23;
- f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'art.25;
- g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

La Convenzione 14 anni dopo L'analisi di Telefono azzurro

Diritto ai diritti (art.1/2/3/4/42/43/44/45/47)

Il 20 novembre 1989 a New York gli Stati ONU firmavano la Convenzione sui diritti dell'infanzia, ratificata da 191 Paesi e resa esecutiva in Italia con la legge 176 27/05/91. Il Summit Mondiale del 1990 per l'Infanzia adottò un Piano di azione che si prefiggeva traguardi precisi per garantire la salute e la sicurezza dei bambini.

La sensibilità dimostrata per l'interesse dei bambini non sembra però essere stata seguita di pari passo da altrettanti segnali e assunzioni di responsabilità dei Governi. In altre parole, per rendere effettiva la Convenzione, gli Stati avrebbero dovuto:

- 1) **porre** come prioritari gli interventi in favore dell'infanzia;
- 2) **debellare** la povertà: investire sull'infanzia e contro lo sfruttamento del lavoro minorile;
- 3) **eliminare** ogni discriminazione;
- 4) **migliorare** le cure e garantire pari condizioni di partenza, nel rispetto pieno del diritto alla vita, alla difesa dagli abusi, alla crescita e allo sviluppo in buona salute e attraverso una corretta alimentazione;
- 5) **garantire** l'istruzione a tutti i bambini, contro ogni forma di disparità;
- 6) **proteggere** i bambini dagli abusi e dallo sfruttamento, contro ogni atto di violenza e discriminazione, così come da ogni forma di terrorismo e di presa in ostaggio;
- 7) **proteggere** i bambini dalla guerra;
- 8) **combattere** l'HIV/AIDS nei

bambini e nelle loro famiglie;

9) **ascoltare** i bambini e garantire loro forme di partecipazione;

10) **proteggere** la Terra per il benessere dei bambini.

L'Italia ha ratificato 12 anni fa la Convenzione ONU, ma ancora oggi si stenta a rendere efficaci i suoi principi: molti articoli della Convenzione non sono applicati nel nostro ordinamento e l'interesse del bambino spesso resta una formula astratta.

Certo, sono state poste le basi per riconoscere il bambino come persona con una sua dignità, ma è opportuno ricordare che, fra i diritti riconosciuti al bambino (il diritto alla vita, all'identità, alla salute, all'istruzione, alla riservatezza), la Convenzione include anche il diritto a partecipare in modo attivo alla formazione della sua personalità sia individuale sia sociale, e il diritto di informazione. Sono stabiliti inoltre principi che inducono i mezzi di comunicazione a diffondere informazioni e materiali utili per l'infanzia.

La Convenzione ONU riconosce al bambino il diritto primario a una famiglia.

Ma sul tema fondamentale del disagio infantile mancano strategie di intervento con conseguente difficoltà nel definire i contorni dei fenomeni di abuso e disagio. In altre parole, la complessità del problema si riduce alla

semplice somma dei casi osservati, con poche possibilità di comprensione e interpretazione. È indispensabile attuare strategie di studio e di ricerca per delineare in modo più preciso i confini del disagio presente nel mondo dell'infanzia. Sono numerosi i progetti di intervento e i servizi per l'infanzia che le singole amministrazioni offrono, ma spesso la frammentarietà e la mancanza di un coordinamento nazionale rischiano di trasformarli in "isole felici".

Occorre un osservatorio permanente che produca analisi aggiornate dello stato di servizi e progetti per l'infanzia messi in atto dalle amministrazioni.

È riconosciuta, anche dal Piano Nazionale di Azione per l'Infanzia del Governo (2000/01), la necessità di un Servizio di consulenza telefonica nazionale in grado di ascoltare i bambini con operatori specializzati, servizio richiesto anche dal Parlamento Europeo.

L'OMS definisce la salute come uno stato di completo benessere

re fisico, mentale e sociale, che non consiste solo nell'assenza di malattie, ma è correlato a crescita armonica e capacità di esprimere un progetto di vita.

Il bambino come soggetto di diritti è portatore di esigenze e bisogni, che devono essere innanzi tutto conosciuti, "ascoltati", per poi essere soddisfatti. Il diritto all'ascolto è strumento per il benessere di infanzia e adolescenza.

L'ascolto è uno tra i principali strumenti di prevenzione delle situazioni a rischio.

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dell'infanzia (Strasburgo, 25/1/1996) riconosce al bambino, dotato di sufficiente capacità di discernimento, il diritto di ricevere ogni informazione; di essere consultato e di esprimere la propria opinione; di essere informato delle conseguenze delle sue opinioni e delle sue decisioni. E riconosce al bambino il diritto di partecipare a un processo, attraverso la rappresentanza di un difensore privato.

DIRITTI: LE PROPOSTE DI TELEFONO AZZURRO

- 1 Superare** i pregiudizi che permeano la società adulta e che possono indurci a vedere nel bambino un "piccolo uomo" e non un vero soggetto di diritti.
- 2 Promuovere** adeguatamente lo sviluppo del bambino attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori sociali: famiglia, scuola, istituzioni.
- 3 Promuovere** una cultura dell'ascolto dei bambini e degli adolescenti nella famiglia, nella scuola, nei mass-media e in tutti i contesti sociali.
- 4 Monitorare** concretamente e costantemente, con nuovi strumenti di ricerca e procedure condivise lo stato dell'infanzia e dell'adolescenza.
- 5 Costituire** un osservatorio permanente che valuti qualità e stato di salute di servizi, politiche e progetti per l'infanzia delle amministrazioni.

Ruolo della famiglia (art.6/7/9/11/12/18/20)

I bambini crescono e la loro crescita è il frutto d'interazioni tra fattori biologici e ambientali. L'influenza maggiore è esercitata dalla famiglia.

Se il sistema familiare è il primo luogo nel quale il bambino trova cura e protezione, è proprio attraverso il supporto alla famiglia che si può agire a favore dell'infanzia, promuovendo azioni di prevenzione, cura precoce, riabilitazione.

Il settore delle politiche sociali è in gran fermento ma le risposte ai bisogni sociali della famiglia non possono ancora considerarsi sufficienti. Occorre aiutare la famiglia costruendo una rete di sostegno capace di offrire soluzioni specifiche alle esigenze dei bambini e dei genitori. Sono ancora attuali le indicazioni contenute nella "Carta di Modena", nata il 10/10/1998 su proposta di Telefono Azzurro, che ribadisce la necessità di:

1) **creare servizi educativi** per la crescita sociale fin dalla primissima infanzia e a sostegno della famiglia (nidi, scuole dell'infanzia, centri gioco, punti di incontro, centri per le famiglie);

2) **prevedere** contesti di comunicazione, manifestazione, espressione per bambini e ragazzi;

3) **qualificare** gli operatori che coinvolgono la famiglia e ne sostengono la funzione educativa;

4) **rafforzare** nei genitori la fiducia di essere competenti nei

propri progetti educativi;

5) **moltiplicare** la partecipazione dei genitori al progetto educativo messo a disposizione dai servizi.

La nuova legge che ha riformato l'istituto dell'adozione (n. 149/2001) afferma, in attuazione dei principi della Convenzione ONU, che "il minore ha diritto a essere educato all'interno della propria famiglia" e che le condizioni di indigenza dei genitori esercenti la potestà genitoriale non debbono essere un ostacolo del diritto del minore alla famiglia.

Tuttavia gli interventi di aiuto alle famiglie in difficoltà, che dovrebbero essere predisposti dai servizi socioassistenziali, sono tuttora molto carenti.

È scarso il ricorso all'istituto dell'affidamento familiare, che stenta a decollare nel nostro Paese e spesso finisce per perdere i suoi connotati di assistenza provvisoria al bambino in difficoltà. L'affidamento familiare dovrebbe infatti essere temporaneo e prevedere anche i tempi del rientro del bambino nella famiglia di origine.

Ciò non accade, in parte a causa del non miglioramento della situazione dei veri genitori, in parte perché l'affidamento a volte costituisce l'anticamera dell'adozione.

Inoltre, non è stata chiarita la condizione dei figli nati al di fuori del vincolo coniugale nel caso di interruzione della convivenza di fatto.

Con riguardo poi alla separazione e al divorzio è ancora troppo scarsa l'attuazione di quei principi che valorizzano il diritto di entrambi i genitori a mantenere proficui rapporti con il figlio: solo nell'1,1% dei casi si ricorre all'affidamento congiunto.

Rimane poi ancora troppo ridotto il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione del conflitto coniugale, come la mediazione familiare.

Sono ancora molti i nodi irrisolti relativi al fenomeno della sottrazione internazionale dei minori.

Si denuncia infine la persistente mancanza, a tutt'oggi, di un intervento legislativo sul delicato tema della fecondazione artificiale, che comporta questioni sempre controverse, sull'attribuzione dello status del figlio, l'etica e le esigenze di tutela dell'embrione.

FAMIGLIA: LE PROPOSTE DI TELEFONO AZZURRO

- 1 Ridefinire** gli indirizzi delle politiche dei servizi per l'infanzia nel quadro di una razionale distribuzione delle competenze fra Stato, Regioni, Enti locali.
- 2 Attuare** una politica di sostegno alle famiglie in difficoltà, offrendo accoglienza e contenimento del disagio, condivisione e sostegno dei compiti educativi.
- 3 Superare** l'istituzionalizzazione dei bambini tolti alle famiglie in difficoltà rispettando il diritto del bambino a crescere con i propri genitori.
- 4 Tornare** a un corretto utilizzo dell'affido familiare, misura temporanea per consentire al bambino di trascorrere serenamente il tempo necessario alla famiglia per superare le difficoltà.
- 5 Risistemare** l'attuale disciplina relativa alla tutela dei figli all'interno della convivenza di fatto, con una migliore razionalizzazione delle competenze sparse tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni.
- 6 Modificare** la disciplina sull'affidamento dei figli nella separazione e nel divorzio prevedendo l'affidamento congiunto.
- 7 Creare** una procedura alternativa al contenzioso legale con la mediazione familiare, per superare la conflittualità delle separazioni, attraverso la riqualificazione dei consultori familiari.
- 8 Migliorare** gli strumenti giuridici, formativi e informativi sulla sottrazione internazionale dei minori, stipulando accordi specie con i paesi islamici (dai quali proviene il maggior flusso migratorio), e costituendo centri informativi in Italia e all'estero; redigere vadevecum che contengano informazioni chiare e comprensibili anche ai non addetti ai lavori; attivare percorsi di formazione specifica diretti ad ampliare le competenze per le varie professionalità coinvolte.

Ruolo della scuola (art.28/29/30)

Alla scuola viene spesso attribuito il ruolo di agenzia di ascolto, anche se non sempre è in grado di assolvere al complesso compito che i genitori, per mancanza di tempo e disponibilità, non riescono ad assumere del tutto.

Può accadere che l'insegnante non sia disponibile all'ascolto per esigenze della classe.

Il diritto all'apprendimento e all'educazione non è tanto diritto a conoscenze predeterminate, ma a un'esperienza del mondo e del sapere.

La scuola deve essere un ambiente capace di promuovere il benessere fisico, cognitivo e relazionale e di prevenire situazioni di disagio con continuo aggiornamento degli insegnanti e collegamento con altre figure professionali del territorio.

Solo una maggiore formazione e un raccordo migliore tra i servizi può tutelare i diritti del bambino.

La scuola si trova, in molte occasioni, a fronteggiare da sola i fenomeni di trascuratezza infantile. La prevenzione delle condotte a rischio è un compito difficile quanto necessario.

Tra le problematiche più urgenti vi è l'inserimento dei bambini stranieri, che deve avvenire tramite un apporto consistente della scuola.

Per questo è necessaria la presenza di un mediatore culturale/linguistico negli istituti per l'inserimento di alunni stranieri e per aiutare i loro genitori a rapportarsi con la scuola.

SCUOLA: LE PROPOSTE DI TELEFONO AZZURRO

- 1 Promuovere e sostenere**, da parte della scuola, la famiglia come risorsa, supportandone la funzione educativa.
- 2 Organizzare** servizi educativi per la crescita sociale, relazionale e cognitiva dei bambini fin dalla primissima infanzia.
- 3 Formare** insegnanti ed educatori a competenze relazionali, cultura dell'ascolto, multiculturalismo, comprensione/uso di linguaggi non verbali, per rapportarsi con portatori di handicap.
- 4 Fornire** agli insegnanti le conoscenze per sviluppare un approccio critico ai mass-media e a riconoscere i fattori di rischio nei più giovani per prevenire lo sviluppo di comportamenti violenti.
- 5 Impegnarsi** affinché la scuola si assuma il compito di affrontare il tema della sessualità, articolando, con il supporto di esperti, percorsi e strumenti adeguati a ciascuna età.

Gli stranieri (art.8/10/11/13/14/22/27/28/32/35))

La legge sull'immigrazione (Bossi-Fini), nelle parti che riguardano la famiglia e i minori, non sembra dare risposte decisive rispetto alle situazioni di disagio di alcuni minori stranieri presenti in Italia. Le disposizioni su ricongiungimento familiare, minori non accompagnati, richiedenti asilo sono ancora poco chiare.

È scarso l'impegno a collaborare tra Italia e Stati interessati a fenomeni come la tratta internazionale di minori, l'immigrazione clandestina di minori, la sottrazione internazionale di minori.

Sono frequenti gli errori di valutazione legati alla scarsa conoscenza delle caratteristiche culturali, religiose, legislative dei mondi di origine dei bambini e delle loro famiglie. Si tratta di trovare una risposta alle contraddizioni che esistono tra due bisogni frutto della società "globale": il riconoscimento dei diritti (universali e uguali per tutti) e il riconoscimento delle differenze .

La garanzia all'istruzione per gli alunni stranieri è in crisi non tanto in termini di accesso alla scuola, bensì per la qualità di inserimento e socializzazione.

I tagli di bilancio della scuola fanno emergere un problema: l'abbandono dei progetti di integrazione per gli alunni stranieri. La reale prospettiva è quella di una scuola a due velocità: una per i ragazzi italiani e una per tutti quelli che non lo sono. È alto l'aumento degli

stranieri nelle scuole: dalle 42.816 unità del 1994/95 si è passati alle 181.767 dell'ultimo anno scolastico. È dunque necessario l'aggiornamento di insegnanti sulla realtà dei bambini e degli adolescenti stranieri e la messa in comune delle rispettive conoscenze e competenze. È urgente rivedere la politica scolastica per gli stranieri, che deve garantirne l'ingresso nella scuola e il reale inserimento in essa. Va aggiunto un più attento monitoraggio sulla tratta internazionale di minori e la presenza dei minori non accompagnati e sulla condizione di molti bambini e ragazzi nomadi: in generale su tutte le situazioni di sfruttamento sessuale e lavorativo.

Fino a oggi le circolari del Ministero dell'Interno, secondo cui i minori stranieri non accompagnati titolari di permesso di soggiorno per minore età non possono lavorare regolarmente e non possono, al compimento dei 18 anni, vederlo rinnovato, convertendolo in permesso per lavoro o per studio, hanno spinto molti ragazzi a non presentarsi ai servizi e restare nella clandestinità: tutto questo ha reso più difficile garantire loro i diritti minimi.

È urgente un lavoro di mappatura del territorio per avere le dimensioni reali di questi fenomeni e combatterli.

Occorre denunciare i reati connessi ai vari tipi di sfruttamento. Occorrono campagne comunicative per gli immigrati, relative ai loro diritti e ai servizi a loro disposizione.

BAMBINI STRANIERI: LE PROPOSTE DI TELEFONO AZZURRO

- 1 **Promuovere** convegni, seminari, momenti di confronto sulle esperienze locali di accoglienza e di inserimento di bambini e adolescenti stranieri.
- 2 **Organizzare** occasioni formative per gli operatori e i professionisti – assistenti sociali, insegnanti, medici, giudici, psicologi, ecc. – che nell’ambito del loro lavoro si trovano a dover valutare e decidere su bisogni e situazioni che riguardano bambini e adolescenti stranieri.
- 3 **Sviluppare** una comunicazione per cui il fenomeno immigratorio nel nostro Paese non venga connotato come evento negativo di instabilità e insicurezza per la società italiana, ma che sia piuttosto un’occasione per costruire relazioni positive tra italiani e immigrati, a partire dai bambini.
- 4 **Elaborare** un linguaggio, punti di riferimento condivisi e protocolli di intervento tra gli attori e le agenzie della rete del territorio che si trovano a intervenire in casi di emergenza che riguardano minori stranieri, in modo da correggere la troppo frequente discrezionalità operativa dei singoli servizi, che mette in serio pericolo la reale efficacia ed efficienza degli interventi di tutela dei bambini e degli adolescenti stranieri.
- 5 **Sensibilizzare** il Governo a una maggiore attenzione all’istituzione scolastica, quale privilegiato luogo di accoglienza e di inserimento dei minori stranieri, ma anche luogo di incontro dell’“altro” per tutti gli alunni, italiani e stranieri.
- 6 **Impegnare** il Governo perché, pur controllando il fenomeno migratorio soprattutto per le componenti legate alla clandestinità e al traffico di esseri umani, implementi sul territorio nazionale una serie di politiche orientate all’integrazione degli immigrati.
- 7 **Chiedere** un impegno a Stato, enti locali, e organizzazioni non profit per costruire situazioni capaci di far sentire bambini e adolescenti stranieri nati e cresciuti in Italia come cittadini, senza imporre loro la rinuncia alla identità e alla cultura che viene loro dai genitori.
- 8 **Chiedere** che vi sia nella stesura del regolamento attuativo della nuova normativa sull’immigrazione un impegno coerente con quanto è stabilito dalla Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia.
- 9 **Impegnare** il Governo Italiano nel sollecitare i governi dei paesi di provenienza dei minori stranieri a un comune, serio ed effettivo impegno per la lotta contro l’immigrazione clandestina e il traffico di minori.

Procedure giudiziarie (art.12/37/39/40)

Assistiamo sempre di più a coinvolgimenti di bambini nei procedimenti giudiziari, dove la complessità del contesto penale, civile o minorile non aiuta la comunicazione fra i soggetti coinvolti, né l'ascolto adeguato. Il bambino entra nel processo penale come vittima, testimone o parte lesa; nel processo civile, invece come soggetto nel cui interesse il giudice adotta provvedimenti. Nel contesto giudiziario, due sono i modi di ascolto del bambino: acquisire elementi di valutazione su un possibile reato e sentirne il parere al fine di adottare provvedimenti nel suo interesse.

Nel processo civile, da un lato, si chiede l'ascolto del bambino come valorizzazione della sua personalità; dall'altro, raramente accade che abbia la possibilità di esprimere il suo parere nell'ambito dei procedimenti in cui il giudice deve adottare provvedimenti che lo riguardano.

L'attuale normativa relativa all'ascolto del bambino nei procedimenti civili risulta ancora molto frammentaria. Manca una previsione di carattere generale che imponga al giudice di ascoltare il bambino, così come manca la previsione dell'obbligo di nominare un curatore speciale, che rappresenti il minore in tutte le procedure giudiziarie, distinto dai genitori. Tutte queste lacune si traducono nell'inevitabile riduzione di un'efficace tutela dei suoi diritti. Occorre una profonda revisione dell'attuale normativa, che riconosca, in attuazione dei principi della Convenzione ONU, spazi di autonomia del bambino nei quali possa operare senza il filtro del

potere rappresentativo dei genitori.

Quanto al minore vittima-testimone, che viene fatto oggetto di un esame incrociato in un'aula di tribunale penale, non sono garantite delle condizioni effettive di protezione.

Nel corso dei procedimenti giudiziari, soprattutto in caso di reati sessuali, il rischio è che il minore non protetto subisca una seconda "vittimizzazione" nell'essere esaminato da esperti in maniera troppo invasiva, e nel trauma che comporta il testimoniare in un processo. Per queste ragioni di recente sono state introdotte modifiche alle norme dell'ordinamento penale sulla testimonianza del minore, con procedure come l'audizione protetta e l'anticipazione dell'ascolto in caso di incidente probatorio.

Lo scopo fondamentale è quello di riconoscere al bambino il diritto di testimoniare in un contesto protetto, riducendo le fonti di stress, ma non sono molti i tribunali italiani che hanno gli strumenti adeguati per effettuare in modo corretto l'audizione protetta del bambino.

Occorre investire nel potenziamento di aule e strumentazioni giudiziarie per rendere applicabili le recenti norme del codice penale e nella formazione specialistica di tutte le figure professionali coinvolte nel percorso giudiziario.

Non è vero che chiunque è in grado di saper ascoltare in sede giudiziaria un bambino, o che un terapeuta sia adeguato per effettuare un ascolto

con finalità giudiziarie. Da ciò l'esigenza che le figure professionali acquisiscano competenze più specifiche.

Perché il processo penale non diventi per il bambino un'ulteriore sofferenza, vanno coordinate le esigenze processuali con la sua integrità psicofisica.

Il minore, infine, può entrare nel processo anche come autore del reato. Piuttosto che proporre restrizioni della libertà si dovrebbero diversificare le soluzioni, soprattutto tenen-

do conto dell'aumento della criminalità minorile e del disagio degli adolescenti. Solo con la prevenzione del disagio si possono evitare interventi riparatori giudiziari.

Occorrono strumenti educativi, come ad esempio l'istituto della "messa alla prova", che oggi risulta ancora poco utilizzato nella prassi giudiziaria. Inoltre non è stata ancora istituita la figura del Garante per l'infanzia, presente invece in molti altri Paesi europei, per garantire l'attuazione dei principi della Convenzione ONU.

GIUSTIZIA: LE PROPOSTE DI TELEFONO AZZURRO

- 1 Individuare** strategie di formazione per gli operatori, per consentire interventi integrati e di rete tra tutte le strutture che si occupano di abuso all'infanzia.
- 2 Indicare** procedure codificate e condivise per una corretta assunzione della testimonianza del minore all'interno del processo.
- 3 Creare** un albo speciale dei consulenti tecnici presso tutti i tribunali, anche minorili, per i processi che prevedono la testimonianza di bambini; per consentire, tramite la formazione costante e l'aggiornamento su basi scientifiche, la presenza, all'interno di un processo che vede come testimone un soggetto minorenne, di personale professionalmente preparato e all'altezza del delicato ruolo che è chiamato a svolgere.
- 4 Potenziare** il numero dei magistrati; **realizzare** una formazione integrata fra magistrati, avvocati e operatori dei servizi socioassistenziali; **integrare** norme chiare sulla procedura civile nei casi di emergenza e nei procedimenti di volontaria giurisdizione in tema di potestà e diritto minorile in generale; **investire** risorse economiche per migliorare la risposta e i tempi della giustizia.
- 5 Valorizzare** l'istituto della "messa alla prova" al pari di molti Paesi europei, in quanto strumento rieducativo valido ed efficace, che consente l'uscita del minore dal circuito penale e la sua collocazione in un contesto sociale preparato ad accoglierlo ed a comprendere i suoi problemi educativi.
- 6 Attuare** una politica nazionale per infanzia e adolescenza che potenzi in modo coordinato le strutture del processo evolutivo, per diminuire le disuguaglianze, anche attraverso l'istituzione della figura del Garante per l'infanzia.

Lavoro di rete (art.12/18/19)

Le situazioni di disagio dei bambini possono incidere significativamente sul naturale sviluppo cognitivo, affettivo e comportamentale. Tali situazioni necessitano di un approccio multidimensionale. Le situazioni di rischio sono, infatti, determinate da fattori individuali, familiari, sociali e culturali.

La complessità del fenomeno richiede interventi sia di prevenzione che di trattamento.

A livello locale e nazionale, la promozione concreta dei diritti dell'infanzia è elemento ricorrente. Basta soffermarsi sulle normative nazionali e locali relative alla riorganizzazione dei servizi sociali per riscontare l'importanza del confronto tra le parti, la collaborazione tra le unità e i servizi interistituzionali, la connessione tra servizi sociali e altri soggetti privati e pubblici del territorio.

La concreta capacità di collaborare in rete condividendo linguaggi, metodologie e obiettivi comuni, rappresenta la reale sfida per il presente.

L'esperienza maturata da Telefono Azzurro, in questi anni di intervento sul territorio, ha insegnato che la scelta ideologica del lavoro di rete raccoglie risultati limitati rispetto a una promozione politica dello stesso, grazie alla quale esso viene accettato e condiviso.

Si continuano dunque a registrare alcuni punti critici:

1) mancanza di azioni concrete di rete per l'infanzia capaci di potenziare in modo organico le strutture

socio educative, ricreative e culturali;

2) difficoltà di una mappatura delle risorse pubbliche e private;

3) insufficiente valorizzazione dei servizi socio-sanitari specializzati per i bambini e gli adolescenti;

4) mancanza di procedure condivise per consentire una lettura quantitativa, qualitativa e multidimensionale di disagio e abuso.

La situazione è allarmante se prestiamo attenzione alla complessità di intervento di rete su tre aree strettamente collegate:

1) area clinica: pediatria, neuropsichiatria infantile, consultori, servizio sanitario d'emergenza, ecc.;

2) area sociale: servizi sociali, scuola, famiglia, comunità, ecc.;

3) area giuridica: procure e tribunali per i minorenni ed ordinari, forze dell'ordine, ecc..

Perché i programmi di prevenzione in rete siano efficaci devono mirare a limitare i fattori di rischio in ogni contesto di vita del minore (famiglia, scuola, gruppo, ecc.).

Questi interventi hanno il compito di individuare precocemente il disagio da parte di tutte le agenzie e le professionalità preposte alla tutela del minore. Richiedono quindi molteplicità di competenze e di livelli di intervento.

Un altro aspetto importante per la promozione del lavoro di rete è strettamente legato alla formazione degli operatori ed alla possibilità di sviluppare una cultura della rete per la promozione dei diritti dell'infanzia.

LAVORO DI RETE: LE PROPOSTE DI TELEFONO AZZURRO

1 **Sviluppare** i tre livelli indicati dal documento nazionale del 6 aprile 2001 per la formazione sul tema abuso (rilevamento, diagnosi e protezione/trattamento) e **promuovere** progetti formativi finalizzati prevalentemente alla valorizzazione e promozione di interventi preventivi multiagency.

2 **Conoscere** in modo più approfondito il fenomeno dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia secondo i diversi approcci: sociologico e culturale, medico-pediatico, psico-giuridico, psicopatologico e psichiatrico, psicosociale ed assistenziale. Occorre un approccio multidisciplinare e multiculturale: ciò significa promuovere attività formative rivolte a diverse figure professionali.

3 **Conoscere** maggiormente i modelli e le attività di prevenzione dell'abuso e del maltrattamento sui minori e sviluppare le capacità di osservazione, ascolto e diagnosi.

4 **Adottare** procedure fondate su principi e considerazioni di indubbia scientificità e su modelli multidimensionali secondo l'approccio della psicopatologia dello sviluppo.

5 **Conoscere** più profondamente ruoli e competenze degli operatori dei servizi per minori in situazione di disagio, per garantire il lavoro di rete.

6 **Realizzare** interventi formativi di consulenza, col coinvolgimento non solo di operatori dei servizi, ma anche di esperti e rappresentanti del terzo settore.

7 **Incrementare** interventi formativi multiprofessionali indispensabili per favorire integrazione reale e condivisione di linguaggi e modelli interpretativi.

8 **Promuovere** lo sviluppo di modelli di analisi e di raccolta dei dati comuni. La conoscenza del fenomeno dell'abuso è frutto di una ricerca continua e di uno studio approfondito della letteratura internazionale. Hanno valore solo quei dati che provengono da ricerche metodologicamente corrette e che si fondano su evidenze scientifiche.

9 **Individuare** strumenti e risorse per un maggiore confronto locale, nazionale e soprattutto internazionale per lo sviluppo e la valorizzazione di "best practices".

10 **Investire** maggiormente e promuovere anche nell'area del lavoro di rete lo sviluppo e l'implementazione di nuovi strumenti di comunicazione, per facilitare il confronto anche a distanza (nuove tecnologie). La Rete per la rete!

Salute mentale (art.6/23/24/25/27)

La necessità di lavorare in rete è urgente in relazione alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti, tenendo conto degli ultimi allarmanti dati dell'OMS: nel mondo circa 1 giovane su 5, fino all'età di 15 anni, soffre di disturbi mentali.

Il concetto di salute implica non solo il benessere fisico, ma anche la qualità della vita psichica. La tutela del benessere dovrebbe migliorare le possibilità di espressione del progetto di vita di ciascuno.

Uno sviluppo non armonico può indurre l'individuo verso una malattia somatica o compromettere l'adattamento sociale. Non sempre la sofferenza psichica appare evidente nei bambini e negli adolescenti: molte volte viene confusa con un generico stato di disagio. La definizione dei contorni del fenomeno psichico è alquanto sfumata: c'è anche in quest'ambito una carenza di statistiche.

Il 40% dei bambini e degli adolescenti seguiti presso un servizio di Salute Mentale per l'età evolutiva presenta più disturbi contemporaneamente. Negli ultimi anni aumentano sindromi come depressione, disturbo della condotta, abuso di sostanze.

C'è continuità tra infanzia e vita adulta: ogni manifestazione patologica va studiata nel suo sviluppo temporale. Occorre rivolgere particolare attenzione all'analisi dei fattori di rischio che riguardano:

1) la sfera individuale (età, sesso,

competenze cognitive e sociali;

2) precedenti esperienze di abuso familiare o socio-ambientale.

Uno tra i più importanti fattori di rischio è l'esposizione alla violenza: occorre intervenire affinché bambini e adolescenti siano sempre meno esposti a situazioni di violenza familiare, scolastica, urbana o mediatica (cartoni animati, film, videogiochi o Internet).

La presenza di solidi legami di affetto, di supporto sociale, e il raggiungimento di buoni risultati scolastici proteggono invece i minori da situazioni a rischio.

Quanto alla tempestività della diagnosi, spesso trascorre troppo tempo tra l'esordio del disturbo e la sua segnalazione, che avviene in presenza di gravi episodi, perché non sempre gli adulti presenti sono in grado di coglierne i segnali.

“Qualità” significa adottare il trattamento più indicato per il bambino e l'adolescente: l'efficacia dell'intervento coincide con la tempestività.

Occorre poi parlare dell'intervento farmacologico, troppo spesso eccessivo: va promosso un migliore criterio nella scelta del trattamento.

Per concludere, è opportuno sottolineare che non ci si può limitare a interventi in situazioni di rischio o di danno conclamato alla salute del bambino; è necessaria, infatti, una parallela promozione della salute sociale, che favorisca i fattori protettivi

presenti nel bambino, nella famiglia e nel più ampio contesto sociale.

La prevenzione efficace passa per sistemi familiari e sociali che ostacolano il disagio stesso.

Occorre individuare i presupposti

di un sano sviluppo cognitivo, affettivo e comportamentale; promuovere e valorizzare sia il ruolo della famiglia, con funzione di indirizzo, mediazione e responsabilizzazione, sia quello degli organismi sociali, in particolare la scuola, nella tutela e nella protezione dello sviluppo dei minori.

SALUTE MENTALE: LE PROPOSTE DI TELEFONO AZZURRO

1 Promuovere sistemi di monitoraggio e raccolta dati: la lettura statistica non può essere considerata esaustiva ma può fornire utili indicazioni integrative per una comprensione più approfondita del fenomeno.

2 Potenziare i servizi di salute mentale perché la carenza di strutture spesso provoca scelte che tengono conto più della composizione dell'équipe rispetto ai bisogni della popolazione.

3 Investire risorse nella ricerca, nella sperimentazione degli interventi, nel confronto tra soluzioni e opportunità formative consolidate a livello internazionale.

4 Migliorare i processi di riconoscimento e diagnosi del disturbo mentale con progetti di diagnosi precoce e di verifica. Gli obiettivi sono: maggiore tempestività di intervento, maggiore semplicità e/o brevità del trattamento.

5 Sviluppare interventi di presa in carico (prevenzione e trattamento) differenziati e di qualità, spaziando da una breve consulenza fino alla presa in carico psicoterapeutica prolungata nel corso degli anni.

6 Formare le diverse agenzie del territorio (Servizi Sanitari e Sociali, Autorità Giudiziaria, Forze dell'ordine) al lavoro di rete insieme con diverse figure professionali (medici, psicologi, assistenti sociali, giudici, avvocati, etc.).

7 Sviluppare strumenti di misurazione della qualità dei servizi e dell'efficacia degli interventi.

8 Promuovere servizi per adolescenti che entrino a far parte del loro immaginario, non come approdo d'emergenza (ad esempio un'interruzione di gravidanza) o in maniera coatta, ma come risorsa utile anche solo per rispondere a una domanda: contraccezione, effetti delle droghe, eventuali difficoltà in famiglia o per confrontarsi sui normali cambiamenti propri dell'adolescenza.

9 Eliminare le disparità etniche ed economiche nell'accesso ai servizi di salute mentale e rimuovere ogni pregiudizio legato alla malattia mentale.

Vecchi e nuovi media (art.12/13/17)

Molte sono oggi le discussioni sulla tutela dei diritti dei bambini rispetto ai mezzi di comunicazione. Considerato che essi sono uno strumento irrinunciabile di informazione e di svago per i più giovani, è necessario garantire proprio a loro, accanto alla tutela, il diritto e la facilità di accesso.

I media in sé non sono buoni né cattivi: negativo o positivo è l'uso che se ne fa.

Di fronte all'abuso quantitativo di questi mezzi il Comitato Nazionale di Bioetica ha ribadito l'importanza del recupero di spazi urbani atti al gioco all'aperto, di zone verdi, di strutture sportive. L'importanza dei media nella formazione della personalità dei bambini cresce anche in relazione all'esistenza di altri spazi di gioco e di comunicazione ed è direttamente proporzionale all'assenza degli adulti.

I QUOTIDIANI

Oggi i bambini e i ragazzi, grazie alla lettura dei quotidiani a scuola, sia in formato cartaceo che elettronico, vengono spesso a sapere le notizie prima dei genitori, che riescono sempre meno a fare da "filtro" e vengono colti di sorpresa dalle richieste di spiegazioni e di commenti.

Si pone con urgenza il problema delle foto che accompagnano gli articoli: colpiscono l'attenzione dei più piccoli con forte impatto emotivo.

Anche se scelti solo in base all'esigenza di illustrare un articolo,

l'utilizzo di scene di film o di immagini di Internet, crea talvolta confusione, perché incoerente o drammatico.

I codici deontologici dei giornalisti sono rispettati ancora troppo poco: non secondo coscienza ma in relazione e in concorrenza alle altre testate.

LA RADIO

Mancano programmi specifici di carattere educativo e culturale: l'offerta consiste soprattutto in forme di intrattenimento musicale, ma il livello qualitativo delle trasmissioni del servizio pubblico radiofonico è senz'altro più alto di quello televisivo, se non altro perché non presenta la medesima volgarità nell'espressione verbale.

La radio andrebbe valorizzata e rilanciata, con l'aggiunta di programmi per i più piccoli.

IL CINEMA

È ancora scarsa la produzione di lungometraggi per ragazzi, eccetto quelli di animazione; i festival di film per ragazzi non sono sufficientemente pubblicizzati e queste opere hanno poca diffusione in TV. Il vantaggio del lungometraggio è che viene innanzitutto scelto: non lo si vede per caso come in TV; si vede in compagnia di adulti o coetanei: non da soli come la televisione o il web; ha una lunghezza che permette l'identificazione con eventuali modelli positivi proposti; infine è interrotto dalla pubblicità solo tra il primo e il secondo tempo.

LA TELEVISIONE

Tocchiamo il tasto senz'altro più dolente: più dell'82% della popolazione dai 3 anni in su nel 2000 l'ha guardata tutti i giorni, con livelli di circa il 90% nella fascia d'età tra i 6 e i 14 anni.

La qualità dei programmi, sia delle reti pubbliche che di quelle commerciali, è sempre più scarsa.

La rappresentazione dell'infanzia diffusa dalla televisione è senz'altro molto viziata: si parla di bambini e adolescenti soprattutto nei fatti di cronaca nera o giudiziaria, che li vedono vittime o autori di crimini; nelle fiction sono utilizzati come elemento commovente delle storie.

La pubblicità dà dell'infanzia la versione opposta: i bambini risultano simpatici e accattivanti, ammiccanti soprattutto quando emulano gli adulti; immagine, questa, che non è loro propria né consona.

Il ritratto che ne risulta è di un bambino espropriato delle sue caratteristiche.

Per quanto riguarda i programmi della cosiddetta "fascia protetta", specie per il target degli adolescenti, essi sono troppo pochi o poco specifici, e non tutti fruibili a causa della concorrenza oraria tra le reti. Inoltre si pone il problema del "prime time": all'ora di cena sono di fronte al video con i familiari il 40,4% dei bambini fra 3 e 5 anni, il 59% di quelli fra 6 e 10 anni, il 66,3% di quelli fra gli 11 e i 14, il 65,3% di quelli fra i 15 e 17. Non mancano bambini e ragazzi che vedono la TV

da soli anche di notte: il 3,3% dei ragazzi tra 11 e 14 anni e il 7,7% di quelli tra 15 e 17.

Ciò è dovuto anche al fatto che molti minori hanno una tv nella loro camera: non controllati, guardano, a qualsiasi ora, tutto ciò che capita, facendo uno zapping sfrenato e abituandosi a essere sempre più passivi rispetto al mezzo.

Non vanno sottovalutati anche i rischi della sovraesposizione per i soggetti fotosensibili a rischio di crisi convulsive: ciò è ancor più valido per i videogiochi, che creano confusione tra la vita vera e la realtà virtuale resa dal mezzo televisivo.

Un grave problema è rappresentato dai contenuti violenti di molti programmi. La visione di una scena drammatica da parte di un bambino o di un ragazzo può provocare sia disagio nell'immediato, sia una certa indifferenza nei confronti della violenza e del dolore. In bambini, poi, con deficit cognitivi o disturbi mentali o che abbiano subito precedenti traumi, abusi, recenti lutti, o stiano vivendo situazioni familiari difficili, la visione di scene drammatiche, seppure mediate dal video, può rinforzare la sofferenza, creando gravi stati di angoscia.

LA PUBBLICITÀ

Sicuramente l'effetto negativo più immediato dello spot sui bambini, specie i più piccoli, è la potente suggestione che esercita: la pubblicità è il programma "più a misura di bambino", almeno fino ai 6, 7 anni: lo spot televisivo si adatta alla mente infantile perché è breve e perché spesso ci sono dei

bambini, cosa che facilita il processo di identificazione. Inoltre le situazioni sono sempre positive, il che si accorda con l'ottimismo innato nei bambini; infine gli slogan, ripetuti nell'arco della giornata, li rassicurano sulla loro conoscenza della realtà.

Grave la responsabilità della pubblicità nei disturbi giovanili dell'alimentazione: numerosi studi indicano che essa gioca un ruolo importante in quel largo spettro di problemi legati all'immagine corporea negativa, al modo scorretto di alimentarsi e alle pratiche non salutari per il controllo del peso corporeo.

I protagonisti della pubblicità, le modelle che compaiono sui giornali e i personaggi dello spettacolo forniscono modelli estetici spesso irrealizzabili.

Viceversa, molti spot inducono al consumo di prodotti alimentari di alto valore calorico, non genuini, che, insieme al notevole numero di ore che i bambini trascorrono davanti al video, favoriscono l'obesità infantile e varie patologie dei futuri adulti.

INTERNET

Per quanto riguarda l'uso del computer e di Internet, oltre il 25% delle famiglie italiane possiede un personal computer; lo utilizzano l'11,1% dei bambini tra 3 e 5 anni, il 34,8% di quelli fra 6 e 10, il 55,7% dei ragazzi tra 11 e 14 anni, il 59,3% di quelli tra 15 e 19: per lo più per giocare, ma anche per studiare e fare i compiti.

Si collega ad Internet e/o usa la posta elettronica il 39,1% degli

utenti: tra questi, il 22,1% ha un'età compresa tra 11 e 14 anni, il 39,2% tra 15 e 17.

A fronte di questo utilizzo, la qualità dei siti italiani si mostra scarsa rispetto a quelli, per esempio, statunitensi (è da considerare che negli USA Internet si è sviluppata soprattutto nel mondo dell'università e della scuola).

Sono poi noti i rischi cui la Rete espone i giovani utenti e la difficoltà dei vari Paesi di scoprire e punire tramite leggi territoriali chi compia reati per mezzo del veicolo globale. Si auspica dunque da più parti una maggiore collaborazione tra le polizie nazionali, come anche si incoraggia l'uso di filtri dei siti pericolosi; essi sono però inefficaci con le chat-line e non possono controllare i sistemi cosiddetti "peer to peer".

Infine, spesso i genitori sono meno esperti dei figli nell'uso del mezzo e questo dà piena libertà d'uso ai più piccoli.

I CELLULARI

Crediamo infine urgente che venga creata una regolamentazione relativa alla telefonia mobile: nel 2000 ha utilizzato il cellulare il 41,4% dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, il 76,3% di quelli tra 15 e 19.

La possibilità di collegarsi ad Internet, di ricevere pubblicità, di inviare e ricevere immagini e brani musicali tramite il telefono cellulare sono le premesse della prossima futura emergenza.

MASS-MEDIA: LE PROPOSTE DI TELEFONO AZZURRO

1 Formare operatori del settore: le aziende dovrebbero prevedere un monte ore da dedicare a una formazione deontologica rispetto agli utenti più deboli. La formazione potrebbe essere offerta da specialisti delle associazioni che hanno maturato una solida esperienza in questo campo.

2 Monitorare i mass media in modo costante e scientifico, con una “griglia” di regole minime, per valutarne la qualità e identificare eventuali violazioni. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dovrebbe attivare una modalità semplice ed efficace per accogliere le segnalazioni degli utenti.

3 Pubblicizzare le violazioni applicando, oltre alla sanzione legale prevista, una sanzione consistente nella visibilità: breve annuncio dell’avvenuta violazione, con scuse dei responsabili nei confronti degli utenti e l’impegno a fare in modo che tali fatti non si ripetano.

4 Insegnare a scuola i meccanismi per la creazione di un sito Internet, di una testata giornalistica o di un programma televisivo favorirebbe l’acquisizione, da parte del bambino, di una competenza critica.

5 Realizzare per i genitori campagne pubblicitarie di carattere sociale, che diano alcune fondamentali indicazioni: non lasciare i bambini soli davanti alla TV o a Internet; dare spazio ad ascolto e dialogo; informarsi e scegliere: un film, un programma tv, un sito, un videogioco non come passatempi o pericoli, ma come occasioni di crescita.

6 Istituire un *Osservatorio Scientifico* a tutela dei minori per monitorare le scene televisive con contenuti violenti, analizzare i loro effetti e verificare le violazioni.

7 Progettare nuove forme di pubblicità, che rispettino la crescita e la formazione dei bambini, veicolando messaggi positivi ed educativi.

8 Aumentare gli spazi televisivi dedicati ai bambini, o attivare un canale unico tutto per loro.

9 Valorizzare i programmi di qualità già esistenti, cercando anche di posizionarli negli orari più adatti alla fruizione.

10 Potenziare, all’interno di ogni rete televisiva, la figura professionale responsabile della programmazione rivolta ai minori.

11 Creare un sistema uniforme di certificazione dei programmi, attraverso l’apposizione di un marchio di qualità.

Diritti al Cuore

La Convenzione ONU firmata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia nel 1991 rappresenta la massima espressione del rispetto dei diritti di bambini e adolescenti.

Sappiamo che la Convenzione ONU del 1989 è un documento, un linguaggio comune che permetta di individuare alcuni diritti fondamentali dei bambini di tutto il mondo. In seconda istanza, con la ratifica della Convenzione, gli stati firmatari si sono impegnati a realizzare i diritti dell'infanzia, ovvero ad indirizzare le loro azioni politiche nel rispetto dei principi espressi in questo documento, rispondendo al difficile compito di trasformare dichiarazioni etiche in interventi effettivi.

Per parte sua Il Telefono Azzurro ha voluto contribuire alla sensibilizzazione sulla Convenzione acquistando la serie di cartoni animati "Diritti al Cuore" (Droits au coeur), considerando che il linguaggio semplice e diretto dei cartoni animati è quello più adatto anche più piccoli.

Si tratta di cortometraggi animati ispirati ciascuno a uno o più diritti, sanciti dalla Convenzione ONU del 1989, disegnati da alcuni tra i maggiori autori di *cartoon* al mondo e prodotti dal National Film Board of Canada.

Questi film non vogliono solo spiegare i diritti, ma anche aiutare i bambini a divenire consapevoli di cosa significa avere dei diritti.

Vengono rappresentate delle situazioni connesse ai diritti, lasciando al bambino e al ragazzo lo spazio per riflettere e per misurarsi con tali

questioni.

Parlare di guerra, fame, diritti violati può risultare difficile per un bambino da solo. Per questo motivo la mediazione dell'insegnante, o comunque di un educatore, diventa indispensabile: per comprendere il messaggio contenuto nei film, e per utilizzare al meglio gli stimoli che i cartoni possono offrire.

La guida per l'utilizzo

Telefono Azzurro ha costruito, con un lavoro complesso tra insegnanti, esperti nella comunicazione, genitori e ragazzi.

I "Diritti al Cuore" un ottimo sussidio per la scuola, in altri contesti educativi, per aprire discussioni e approfondimenti intorno ai temi della Convenzione.

La promozione dei diritti dell'infanzia non significa solo porli al centro delle attività didattiche, ma anche prevenire le situazioni di disagio infantile e adolescenziale, con la competenza professionale di operatori specifici.

I Diritti al Cuore tracciato un progetto pedagogico che ha l'obiettivo di educare i bambini ai loro diritti e doveri.

Di fronte a tali impegni, la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti assume un ruolo determinante; per questo Telefono Azzurro, con l'autorizzazione dal Ministero della Pubblica Istruzione, promuove e organizza, corsi di aggiornamento per insegnanti della scuola elementare e della scuola media inferiore nelle varie sedi territoriali.

I sei cortometraggi della prima serie, rivolti ai bambini del primo ciclo della scuola elementare, mirano ad accrescere la consapevolezza intorno a problemi connessi ai diritti fondamentali della persona come il diritto all'istruzione, all'ascolto, al gioco, all'alimentazione, al rispetto, alla famiglia; il settimo in poi, rappresenta una sorta di riassunto dei precedenti.

La seconda serie si rivolge ai bambini un po' più grandi, secondo ciclo della scuola elementare e scuola media, i primi sei cartoni affrontano tematiche un po' più complesse delle precedenti (diritto a un adeguato level-

lo di vita, diritti degli handicappati, diritto al riposo e allo svago, diritto a sviluppare il proprio potenziale, diritti delle minoranze etniche, diritto a non partecipare alla guerra), mentre l'ultimo conclude e riassume tutta la serie.

Infine, la terza serie è dedicata agli adolescenti e affronta più direttamente quell'insieme di diritti specifici di quell'età, quali il diritto alla protezione dalle tossicodipendenze, dal lavoro minorile, dalla schiavitù sessuale, il diritto di scegliere la propria vita sentimentale, di crearsi opinioni personali e attuare stili di vita anche se anticonformisti.



Per maggiori informazioni:
Telefono Azzurro Srl - Viale Montenero 6
20135 Milano
Tel. 02 550 27 224
e-mail: tazsrl@tin.it



Telefono Azzurro
Via Marconi 1 - 40123 Bologna
Tel. 051 225222
E-mail: telefonoazzurro@azzurro.it
www.azzurro.it

Realizzazione:
Servizi Editoriali srl
Piazza De Angeli 3 - 20146 Milano
